DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 3

Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonche', per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, e' dovuto il solo interesse legale. I versamenti gia' effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente gia' corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 17 novembre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630
Capo	I — Disposizioni in materia di accertamento e contenzioso tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-630-1994/art-3-ritardati-versamenti-dell-imposta-sul-gas-metano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it